



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " NR. 2 "

Protocollo numero: **3224 / 2022**

Data registrazione: **02/05/2022**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: ***Circolare Esami di Stato 2021-22.pdf***

AOO: **AOOSCUOLA**

IPA: **icrava**

Oggetto: ***ndicazioni per gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022***

Destinatario:

Genitori I.C. 2 Ravarino

DOCENTI

ATTI DELL'I.C. 2 RAVARINO

Ufficio/Assegnatario:

ACERRA LAURA (Ufficio AMMINISTRAZIONE)

Protocollato in:

1236 - ESAMI DI STATO A.S. 2021/22

Titolo: ***4 - DIDATTICA***

Classe: ***5 - Progetti e materiali didattici***

Sottoclasse: ***- - -***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 I.C. RAVARINO (MO)

Via Roma, 129 – 41017 RAVARINO (MO) - C.F. 94186540368

C.M.: MOIC84900D - Tel. 059 800880 – 059 800881

E-mail: moic84900d@istruzione.it – direzione@ic2ravarino.edu.it – moic84900d@pec.istruzione.it
sito: www.ic2ravarino.edu.it



Prot. vedere segnatrice

Ravarino, 02 Maggio 2022

Ai Docenti
Ai Genitori
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito

Oggetto: indicazioni per gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

Si trasmette l'[O.M. n. 64 del 14 marzo 2022](#), che definisce le modalità di espletamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022.

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica, secondo il Calendario che sarà successivamente comunicato mediante pubblicazione sul Sito Web della Scuola.

I requisiti per l'ammissione all'Esame sono i seguenti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Il **voto di ammissione** è attribuito dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs. 62/2017¹.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano**, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017 ;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'art.8 del DM 741/2017;
- c) **colloquio**, come disciplinato dall'art. 10 DM 741/2017;

Nel corso del colloquio **oltre al livello di preparazione generale in tutte le discipline**, è accertato anche il livello di padronanza delle **competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'**educazione civica**.

¹Art. 6 Dlgs. 62/2017 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il colloquio verterà sull'**esposizione di un elaborato** concordato con i docenti del Consiglio di Classe e proseguirà con l'accertamento delle conoscenze dei diversi ambiti disciplinari.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 DM 741/2017²;

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'art.5 del DM 741/2017;

La **valutazione finale** è espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

La **pubblicazione dell'esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono i genitori degli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

La **certificazione delle competenze** è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017³.

² Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

³ Articolo 4 commi 2 e 3, del DM 742/2017

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) 1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B. 2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove

Modalità di effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame:

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. **In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.**

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva** d'esame che si concluderà **entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Per ogni approfondimento, si rimanda alla citata Ordinanza, al [DM 741/2017](#) e al [DM 742/2017](#), di cui tutti i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado devono prendere attenta visione, con particolare riferimento agli articoli evidenziati.

ATTENZIONE: indicazioni per i candidati alle prove d'esame

- Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede della Scuola Primaria "Buonarroti" di Ravarino, salvo diverse indicazioni che saranno preventivamente comunicate;
- il calendario con le date e gli orari verrà comunicato con opportuno anticipo;
- Si raccomanda ai candidati un abbigliamento consona al contesto scolastico ed adeguato all'ufficialità del momento (evitare abbigliamento da spiaggia o da piscina);
- i telefoni cellulari eventualmente in possesso dei candidati verranno ritirati dai commissari all'inizio delle prove scritte e riconsegnati al termine della prova di ogni singolo candidato;
- il candidato sorpreso a fare uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove scritte subirà la sanzione del loro annullamento.

Le presenti indicazioni potranno essere integrate e comunicate prima dello svolgimento delle prove.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Felicetta Palladino

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

nazionali di italiano e matematica. 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INV ALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.